

Linee Guida per la stipula della Concessione-Convenzione tra

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA E ASSOCIAZIONE MIGRANTES

PREMESSO CHE:

- ✓ con decreto di destinazione della Direzione Centrale dell'Agenzia del Demanio, prot. n. 38414 del 10/11/2008, veniva disposto il trasferimento, al patrimonio indisponibile di questo Comune, degli immobili siti in Canosa di Puglia, confiscati ai sensi dell'art. 2 ter della Legge n. 575/1965 s.m.i. a carico di Matarrese Sabino (nato a Canosa di Puglia il 02/10/1951) di seguito indicati:
 1. 1 locale al piano seminterrato di mq 77, in via T. Tasso n. 8 (C.F. 88, P.IIa 2536, Sub 3)
 2. 2 appartamenti su un piano rispettivamente di mq 38 e 35, in via Tasso n. 4 (C.F. 88, P.IIa 2536, Sub 4 e 5);
- ✓ con verbale di consegna n. 2009/30350 del 27/11/2009 l'Agenzia del Demanio, filiale di Puglia e Basilicata, consegnava formalmente nello stato di fatto e di diritto il locale seminterrato;
- ✓ con verbale di consegna provvisoria n. 2009/30357 del 27/11/2009 l'Agenzia del Demanio, filiale di Puglia e Basilicata, consegnava formalmente nello stato di fatto e di diritto i due appartamenti al Comune di Canosa di Puglia per finalità sociali, precisando che tale consegna diverrà definitiva dalla data di notifica del decreto di destinazione degli immobili emesso dalla Prefettura di Bari;
- ✓ con disposizione prot. n. 7519/2010/12.B.1/Area I^O.P. del 24/2/2010, il Prefetto dispone che i due appartamenti sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al patrimonio indisponibile del Comune di Canosa di Puglia, per essere destinati a finalità sociali, in particolare come "*casa parcheggio per soggetti disagiati o privi di destinazione*";
- ✓ il Settore Lavori Pubblici del Comune in data 28/4/2010, con rep. n. 38414, ha provveduto alla nota di trascrizione e alla nota di voltura presso l'Ufficio Provinciale di Trani, - Agenzia del Territorio, così previsto nei verbali di consegna dell'Agenzia del Demanio;
- ✓ con Deliberazione di Giunta comunale n. ___ del ___, sono state approvate le linee guida per la redazione della Concessione-Convenzione tra il Comune di Canosa di Puglia e l'Associazione Migrantes di Andria;
- ✓ con determinazione dirigenziale n. ___ del ___ i dirigenti del 1° e 2° Settore, hanno approvato la bozza di Concessione-Convenzione;

TENUTO CONTO CHE:

- ✓ nel territorio di Canosa di Puglia sono presenti numerosi nuclei familiari, persone singole, donne in difficoltà, sole o con figli minori, anziani in condizioni di grave svantaggio socio-culturale ed economico;
- ✓ da oltre un decennio il territorio è interessato da un flusso immigratorio proveniente da paesi comunitari ed extracomunitari che provoca, molto spesso, situazioni di emergenza sociale;

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE-CONVENZIONE

Il Comune di Canosa di Puglia concede in comodato d'uso gratuito all'Associazione "MIGRANTES" nella persona del Legale Rappresentante Don Geremia ACRI, che accetta e che di seguito sarà chiamato "concessionario", gli immobili siti in Canosa di Puglia, alla Via T. Tasso, 4 e 8 entrati a far parte del Patrimonio indisponibile di questo Ente, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 575/1965 s.m.i. per la realizzazione di una Casa Accoglienza denominata "La Fonte" aventi le finalità indicate nel successivo articolo.

CONCESSIONE LOCALI

Gli immobili sono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano.

Il concessionario dichiara di aver preso visione degli ambienti suddetti e di ritenerli idonei per lo svolgimento delle proprie attività.

FINALITA' E ATTIVITA'

La concessione in uso gratuito degli immobili ha finalità sociali, e nel pieno rispetto della normativa vigente, l'Associazione di promozione sociale "Migrantes" si impegna ad assicurare:

1. beni di prima necessità;
2. distribuzione indumenti;
3. front office per l'ascolto e l'orientamento;
4. sperimentazione dell'attività di tutoraggio economico in favore di nuclei familiari e non, concordati con il Servizio Sociale Professionale;
5. promozione di attività di formazione per gli immigrati, allo scopo di favorirne l'integrazione sociale attraverso proposte progettuali interculturali per l'insegnamento della lingua italiana;
6. manifestazioni di interesse pubblico e attività ludico - ricreative rivolte a minori e adulti;
7. momenti di aggregazione interculturale;
8. incontri periodici di monitoraggio e verifica delle attività e dei progetti con il Servizio Sociale Professionale;
9. relazione conclusiva relativa alle attività realizzate e rendicontazione economica delle spese sostenute nell'anno di riferimento al competente Settore Politiche Sociali;

L'Associazione organizzerà, inoltre, con l'ausilio del C.R.I.T. (Centro Risorse Interculturali del Territorio) ubicato presso la Scuola Media Statale "G. Bovio" corsi di lingua italiana e di alfabetizzazione.

L'Associazione assicurerà che i volontari siano presenti nei vari quartieri della Città al fine di ottenere una mappatura del disagio socio-economico in stretta sinergia con il Servizio Sociale Professionale;

La programmazione delle attività del Centro saranno concordate ed attuate anche con le diverse Comunità Parrocchiali, che fungono da "antenne sociali" in quanto considerati interlocutori privilegiati per la rilevazione dei reali bisogni dei cittadini.

Il concessionario potrà stipulare rapporti convenzionali con l'Ufficio di Piano per la realizzazione di servizi ed interventi previsti dal Piano Sociale di Zona ASL BAT 3.

Il concessionario svolgerà la propria attività senza fini di lucro, in piena autonomia organizzativa e gestionale in stretta sinergia con il dirigente del Settore SUAP- Servizi Socio Culturali e Scolastici del Comune di Canosa di Puglia.

DURATA

La concessione ha la durata di 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo rinnovo esplicito solo su espressa volontà dell'Amministrazione comunale.

Alla scadenza del termine sopra convenuto l'Associazione è obbligata a restituire l'immobile oggetto della presente convenzione.

Il responsabile legale dell'Associazione si impegna a liberare gli immobili, anche prima della scadenza del termine della concessione, previo preavviso scritto formulato da parte del Comune

almeno sei mesi prima della data prevista per il rilascio, senza alcuna pretesa di onere a carico del Comune per tutto quanto sostenuto.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna ad utilizzare l'immobile per l'espletamento dei fini previsti dal proprio Statuto.

Il concessionario si obbliga, altresì:

- ✓ ad assicurare l'uso corretto degli immobili oggetto della presente convenzione da parte dei membri dell'associazione, del proprio personale e dei terzi autorizzati;
- ✓ a sollevare il Comune da ogni responsabilità qualora le attività svolte all'interno della struttura dovessero arrecare danni a persone o a cose;
- ✓ a stipulare apposita polizza assicurativa R.C. per danni a terzi o eventuali danni derivanti dall'uso degli immobili, da presentarsi alla stipula e annualmente al Dirigente del Settore SUAP- Servizi Socio Culturali e Scolastici;
- ✓ alla custodia (apertura e chiusura) dell'immobile;
- ✓ alla manutenzione ordinaria;
- ✓ alla pulizia dei suddetti locali;
- ✓ a farsi carico delle diverse spese per le utenze necessarie.
- ✓ il concessionario, inoltre, si impegna ad ospitare presso il Centro Notturmo della Casa di Accoglienza "Santa Maria Goretti" di Andria i soggetti disagiati in condizioni di emergenza che si rivolgono agli Uffici dei Servizi Sociali del Comune, sino a quando gli immobili oggetto di comodato saranno agibili come "casa parcheggio per soggetti disagiati o privi di destinazione". Il Comune riconoscerà per la suddetta attività presso il Centro notturno un rimborso spese pari al 50% di quanto previsto per ogni ospite.

RAPPORTI FINANZIARI

Il Comune di Canosa partecipa al finanziamento delle attività della Casa Accoglienza "La Fonte" svolte dall'Associazione "Migrantes" nella fase di start up, identificabile nel primo anno di vita del centro, con una spesa massima di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), commisurata alle spese sostenute e da sostenersi e dettagliatamente rendicontate.

L'importo sarà versato in due tranches la prima anticipata della metà dell'importo su richiesta dell'Associazione e l'altra a presentazione di rendicontazione delle spese sostenute.

PERSONALE

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa nazionale e regionale in vigore in relazione all'utilizzo del personale volontario per la realizzazione delle attività con l'obbligo di copertura assicurativa per i rischi connessi all'espletamento delle medesime.

Il Comune di Canosa di Puglia è esonerato da ogni responsabilità connessa con l'attività del personale e, pertanto, nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra l'Amministrazione comunale e gli operatori dell'Associazione "Migrantes".

CONTROLLO, ACCERTAMENTI E VERIFICHE

E' affidato al Settore Politiche Sociali il monitoraggio delle attività di promozione sociale e il controllo sull'uso corretto degli immobili, anche ai sensi della Legge 575/1965 integrata dalla Legge n. 109/1996 s.m.i. e potrà a tal fine effettuare tutte le verifiche che riterrà più opportune.

Il Settore Politiche Sociali, inoltre, qualora accerti delle anomalie è tenuto a riferire all'Amministrazione comunale.

RISOLUZIONE

La concessione-convenzione si risolve di diritto nelle seguenti fattispecie:

1. ove l'Associazione svolga nella struttura comunale assegnata a titolo di comodato d'uso, anche solo parzialmente, attività diverse da quelle proprie dell'Associazione e previste dal proprio Statuto;

2. ove l'Associazione consenta l'utilizzo, anche solo temporaneo, della struttura a soggetti terzi, ossia a soggetti non riconducibili ai soci dell'Associazione o all'utenza tipica degli Uffici dei Servizi Sociali, fatti salvi i soggetti che abbiano rilevanza ai fini istituzionali (amministratori, funzionari, dipendenti del Comune, della Provincia e della Regione) o rappresentati/collaboratori di Organismi riconosciuti e collegati all'attività;
3. ove vengano riscontrate, a seguito dell'espletamento dei poteri di controllo di cui sopra, gravi e persistenti inadempienze;
4. per violazione delle norme che la disciplinano;
5. mancata trasmissione al Settore competente della documentazione inerente l'ottenimento dell'agibilità;
6. sostanziali modifiche dello statuto;
7. sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

Nelle predette fattispecie si applicheranno gli artt. 1453 e seg. del codice civile e quindi l'Amministrazione risolverà di diritto il rapporto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo racc. a/r, fatto salvo l'accertamento del maggior danno.

In caso di negligenze o inadempienze di minor rilievo, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Associazione a formulare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni. Ove non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate si procederà alla risoluzione del rapporto.

ONERI ED EFFETTI FISCALI

La presente convenzione essendo connessa allo svolgimento delle attività di solidarietà dell'Associazione, è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge Quadro sul volontariato n. 266 dell'11/08/1991 e sarà registrata con oneri a carico del concessionario.

La presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/86 con spesa a carico del richiedente.

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Per tutti gli effetti della presente convenzione l'Associazione elegge domicilio nel Comune di Canosa di Puglia alla Via T. Tasso, n. 4 e, pertanto, qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione della convenzione sarà attribuita alla giurisdizione del Foro di Trani.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto in convenzione, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare alle norme del Codice Civile.